



M.I.U.R.

LICEO GINNASIO STATALE
"GIAMBATTISTA VICO"
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

Procedura di gara in economia in n. 6 lotti per l'affidamento dei servizi di agenzia di viaggi

Lotto 1: CIG 5534314463

Lotto 2: CIG 55343290C5

Lotto 3: CIG 5534341AA9

Lotto 4: CIG 55343978E0

Lotto 5: CIG 55344081F6

Lotto 6: CIG 5534418A34

CAPITOLATO SPECIALE



LICEO GINNASIO STATALE
"GIAMBATTISTA VICO"
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



M.I.U.R.

UNIONE EUROPEA

INDICE

1.	Definizioni.....	3
2.	Disciplina normativa dell'appalto.....	3
3.	Descrizione della fornitura/servizio	3
4.	Anticipo di fornitura	3
5.	Valore del contratto.....	4
6.	Corrispettivi.....	5
7.	Condizioni dello svolgimento del servizio.....	5
8.	Fatturazione e pagamenti.....	6
9.	Penali.....	7
10.	Esecuzione in danno	7
11.	Obbligazioni dell'appaltatore	7
12.	Codice di comportamento	8
13.	Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro	8
14.	Obblighi di riservatezza	9
15.	Trattamento dei dati.....	9
16.	Danni e responsabilità	10
17.	Divieto di cessione del contratto e cessione del credito	10
18.	Subappalto	11
19.	Tracciabilità dei flussi finanziari	11
20.	Risoluzione del contratto.....	12
21.	Recesso	12
22.	Controversie	13



M.I.U.R.

LICEO GINNASIO STATALE
"GIAMBATTISTA VICO"
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

1. Definizioni

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

- **Amministrazione/Committente:** il Liceo Vico di Napoli;
- **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento di imprese risultato aggiudicatario;
- **Parti:** Fornitore e Amministrazione/Committente;
- **Servizio:** i servizi di agenzia di viaggi;

2. Disciplina normativa dell'appalto

L'appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs.n.163/06, dal DPR 207/2010, dalle disposizioni previste dal presente Capitolato Speciale, dal Disciplinare, dalle Schede Tecniche, dalla lettera di invito oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, dal Decreto Interministeriale 44/2001 concernente le Istruzioni Amministrativo-contabili per i circoli didattici, gli istituti di istruzione secondaria ed artistica e per i distretti scolastici nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'Appalto.

Nell'esecuzione contrattuale il Fornitore è tenuto a rispettare tutte le disposizioni vigenti in materia anche se emanate successivamente alla partecipazione alla gara.

In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:

1. Lettera di invito;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale.

3. Descrizione della fornitura/servizio

Il presente appalto ha ad oggetto la prestazione dei servizi di agenzia di viaggi, ovvero l'affidamento del servizio di consulenza, organizzazione, prenotazione e rilascio titoli di viaggio e titoli alberghieri da utilizzare per i viaggi di istruzione organizzati dal Liceo Vico di Napoli.

Le specifiche tecniche minime del servizio sono descritte nelle schede tecniche relative a ciascun lotto ed allegate al disciplinare di gara: tali specifiche costituiscono caratteristiche minime inderogabili del servizio.

4. Anticipo di fornitura

L'Amministrazione si riserva la facoltà, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, di richiedere l'esecuzione anticipata della prestazione anche prima della stipula della lettera-contratto; in tal caso, il Fornitore sarà tenuto a dare esecuzione al contratto agli stessi patti e condizioni così come risultanti dal presente capitolato e dalla propria offerta.



M.I.U.R.

LICEO GINNASIO STATALE
"GIAMBATTISTA VICO"
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

5. Valore del contratto

Il valore complessivo stimato dell'appalto (*costituito dal totale stimato dei compensi per l'intermediazione/consulenza/organizzazione svolta dall'Agenzia di Viaggi*) è pari a €48.000,00 IVA inclusa, così suddiviso:

Lotto 1 Viaggio Toscana 2014 (1 turno): €4.500,00 Iva inclusa;

Lotto 2 Viaggio neve 2014 (1 turno) : €4.500,00 Iva inclusa;

Lotto 3 Viaggio Berlino 2014 (3 turni): €18.000,00 Iva inclusa;

Lotto 4 Viaggio Polonia 2014 (1 turno): €6.000,00 Iva inclusa;

Lotto 5 Viaggio Parigi 2014 (1 turno): €7.500,00 Iva inclusa

Lotto 6 Viaggio Edimburgo 2014 (1 turno): €7.500,00 Iva inclusa

Tale importo è stato determinato sulla base della stima del fabbisogno stimato dell'Istituto e sulla base di una previsione, basata sui dati storici in possesso dell'Istituto medesimo, relativa al numero di **partecipanti attesi per ciascun lotto, pari a 50 partecipanti per ciascun turno di viaggio.**

Tale importo e tale numero di partecipanti è solo presunto e quindi non vincolante per l'Istituto. Ne consegue che l'impresa aggiudicataria non potrà pretendere alcunchè nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la prestazione non dovesse raggiungere l'importo o il numero di partecipanti sopra indicato. E' tuttavia garantito un numero minimo di partecipanti per ciascun turno di viaggio pari a 25.

Oltre al corrispettivo relativo ai compensi di agenzia, calcolati secondo indicato nel disciplinare di gara, al Fornitore sarà altresì corrisposto il rimborso delle spese di viaggio anticipate, così come risultanti dal ribasso offerto dal Fornitore aggiudicatario sul prezzo complessivo a base di gara.

Nell'importo indicato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto.

Qualora, per esigenze sopravvenute di cui all'art. 311 co 2 del DPR 207/2010, si dovesse far fronte ad un incremento delle richieste dei servizi di agenzia di viaggi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di variare nell'arco della durata contrattuale il valore del contratto previsto nei limiti di legge. In questo caso il Fornitore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

L'Amministrazione, nel rispetto del disposto dell'art. 29 del d.lgs. 163/06, si riserva la facoltà – a suo esclusivo ed insindacabile giudizio - di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi e condizioni offerte previa comunicazione al soggetto affidatario 10 giorni prima della scadenza:

- per un ulteriore turno di viaggio per ciascun lotto e per un importo contrattuale annuo pari all'importo del lotto oggetto di rinnovo (IVA inclusa) per i lotti 1-2-4-5-6;
- per due ulteriori turni di viaggio per il lotto 3 (Viaggio a Berlino 2014).

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, non sono stati individuati costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza, pertanto i costi della sicurezza sono pari a zero e non deve essere redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).



M.I.U.R.

LICEO GINNASIO STATALE
"GIAMBATTISTA VICO"
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

6. Corrispettivi

Il corrispettivo del servizio è calcolato quale prodotto tra il compenso di agenzia offerto per il numero di transazioni richieste.

Al Fornitore è altresì riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio anticipate, secondo quanto offerto nella propria offerta economica.

Nel corrispettivo/rimborso così calcolato si intendono compresi tutti gli oneri relativi all'esecuzione del presente contratto, tutto incluso e nulla escluso. Il prezzo del pacchetto turistico si intende comprensivo di tutte le voci di costo compreso le tasse e/o diritti di imbarco e quant'altro sia previsto ivi comprese tutte le spese necessarie per l'effettuazione del servizio di rilascio dei titoli di viaggio ed alberghier e tutti gli oneri di prenotazione, ad eccezione dei compensi d'agenzia.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

I corrispettivi sono da intendersi al netto di IVA.

7. Condizioni dello svolgimento del servizio.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del Contratto, nonché ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento della fornitura o, comunque necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese tutte le spese necessarie per l'effettuazione del servizio di rilascio dei titoli di viaggio ed alberghieri e tutti gli oneri di prenotazione.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato.

Il servizio dovrà necessariamente essere conforme alle specifiche minime indicate nel presente capitolato e nelle Schede Tecniche. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla sottoscrizione della lettera – contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione assumendosene ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta



M.I.U.R.

LICEO GINNASIO STATALE "GIAMBATTISTA VICO"

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

esecuzione delle prestazioni oggetto degli ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione dell'attività di cui al presente appalto ed agli ordinativi di fornitura.

8. Fatturazione e pagamenti.

Il pagamento delle fatture avverrà con le seguenti modalità:

- Il costo dei biglietti aerei (se previsto) sarà rimborsato al momento dell'emissione del relativo voucher/biglietto;
- Successivamente alla conferma scritta del viaggio, al momento dell'emissione dei voucher relativi al viaggio oggetto del lotto aggiudicato, sarà corrisposto il 20% dell'importo del pacchetto di viaggio comprensivo dei compensi di agenzia, previa emissione della relativa fattura;
- Il saldo del corrispettivo/rimborso sarà corrisposto al termine del viaggio - previa acquisizione di relazione favorevole degli accompagnatori - entro 15gg. dall'emissione della fattura.

L'importo di ciascuna fattura avverrà al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate e della ritenuta dello 0,50 % di cui all'art. 4 del DPR 207/2010.

Le ritenute applicate saranno svincolate in sede di liquidazione finale, a seguito di esito positivo della verifica regolare esecuzione e previa presentazione da parte del Fornitore di apposita fattura per l'importo delle ritenute.

Qualsiasi irregolarità riscontrata nella qualità o quantità della fornitura (o nella qualità del servizio), nonché nell'emissione della fattura interromperà il termine indicato.

Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga, inoltre, all'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente capitolato e negli atti di gara.

Tutte le penalità che il Fornitore dovrà corrispondere saranno compensate con qualsiasi credito la stessa vanta nei confronti dell'Amministrazione.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dall'Amministrazione.

I pagamenti, relativi al presente contratto, dovranno essere effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 136/2010 art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.



M.I.U.R.

LICEO GINNASIO STATALE
"GIAMBATTISTA VICO"
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

9. Penali

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella prestazione di uno o più servizi richiesti nell'ambito del contratto relativo al lotto aggiudicato, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è fissata una penale pari al 1 per mille del corrispettivo dell'ordine oggetto di inadempimento, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Inoltre l'eventuale costo del titolo di viaggio non utilizzato rimarrà a carico dell'Agenzia.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo dell'importo contrattuale l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Ente; l'Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Fornitore è responsabile anche per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso Fornitore nell'esecuzione dell'appalto.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

10. Esecuzione in danno

Nel caso in cui il Fornitore non provveda agli interventi richiesti nei termini e con le modalità di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione potrà procedere ad affidare gli interventi ad altra Ditta con spesa a carico del Fornitore. La spesa relativa sarà liquidata dall'Amministrazione e successivamente detratta dall'importo dovuto al Fornitore all'atto del primo pagamento utile o anche dalla garanzia definitiva.

degli ordinativi emessi recante gli importi del servizio/della fornitura richiesti.

11. Obbligazioni dell'appaltatore

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto già previsto nel presente capitolato, anche a:

- Effettuare il servizio/fornitura impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati);



LICEO GINNASIO STATALE
"GIAMBATTISTA VICO"
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



M.I.U.R.

UNIONE EUROPEA

- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
- comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- Mettere a disposizione un numero di telefono attivo nella fascia oraria compresa tra le 9,00 - 13,00 e 14,00-18,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 9,00 alle 13,00 il sabato; le chiusure aziendali devono essere comunicate almeno 15 giorni prima del periodo di effettiva fruizione;
- Mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti fax, telefono ed e-mail utilizzati per l'invio di tutte le comunicazioni relative all'affidamento.

12. Codice di comportamento

Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.

Il D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) è reperibile sul sito www.normattiva.it: il Fornitore può in ogni caso richiederne copia all'Amministrazione, che provvederà alla relativa trasmissione via posta elettronica.

Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e sopra richiamati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

13. Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro

Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano Il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda



M.I.U.R.

LICEO GINNASIO STATALE
"GIAMBATTISTA VICO"
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

da esse per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Fornitore si obbliga a di rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

14. Obblighi di riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

15. Trattamento dei dati

Per la esecuzione del servizio descritto dal presente capitolato, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dal Fornitore alla Committente, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs.n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si precisa quanto segue:

- Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente capitolato e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonchè in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- Dati sensibili: I dati forniti dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili";
- Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.



LICEO GINNASIO STATALE
"GIAMBATTISTA VICO"
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



M.I.U.R.

UNIONE EUROPEA

- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni e i compiti attinenti alla formazione svolte dall'Ufficio, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ministero dell'Economia e delle Finanze, altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990, consiglieri provinciali;
- Diritti del Fornitore: Relativamente ai suddetti dati, al Fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del contratto (o lettera contratto) ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
- Si precisa, altresì, che la Committente dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

16. *Danni e responsabilità*

Il Fornitore solleva la Committente da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio.

Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, alla Committente ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

17. *Divieto di cessione del contratto e cessione del credito*

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della cessione medesima.

L'impresa può cedere a terzi i crediti derivanti alla stessa dal presente contratto, ma tale cessione è subordinata all'accettazione espressa da parte dell'Ente.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Amministrazioni contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato all'Amministrazione l'avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. Nei novanta giorni successivi a tale comunicazione l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e finanziario presenti in capo all'originaria concessionaria.



LICEO GINNASIO STATALE
"GIAMBATTISTA VICO"
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



M.I.U.R.

UNIONE EUROPEA

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

18. Subappalto

Il Fornitore che ha indicato la volontà di subappaltare parte della fornitura è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall'art. 118 del d.lgs.163/06; in particolare, essa deve:

- depositare il contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno venti giorni prima della data di inizio dell'esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
- trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell'impresa subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente disciplinare di gara. Nell'ipotesi in cui concerna il servizio di prenotazione aerea il Fornitore può cedere la prestazione in subappalto ad impresa che possieda il requisito tecnico professionale di cui al punto c1 del disciplinare di gara. L'esecuzione della fornitura affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Amministrazione nel caso di subappalto provvederà a corrispondere l'importo della fornitura al Fornitore della gara anche se la fornitura o prestazione è stata effettuata dalle imprese subappaltatrici. A questo fine il Fornitore dovrà trasmettere all'Amministrazione entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore della ditta subappaltatrice, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell'aggiudicataria.

Inoltre l'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore previa esibizione della documentazione attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi all'effettuazione ed al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

Nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive l'Amministrazione, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, pronuncerà la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118, comma 8, del d.lgs. 163/06, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informatico.

Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 180/2011.

19. Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m. e i., impegnandosi altresì ad inserire, nei contratti con i subappaltatori ed i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di



M.I.U.R.

LICEO GINNASIO STATALE
"GIAMBATTISTA VICO"
C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



UNIONE EUROPEA

tracciabilità di cui al medesimo articolo della L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stipulati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

20. Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il Contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Si conviene invece che l'Amministrazione potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni nei seguenti casi:

- a) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/00, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dal Fornitore ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- b) In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario del contratto negativo per due volte consecutive;
- c) In caso di subappalto non autorizzato;
- d) Quando le penalità raggiungono l'importo del 10%;
- e) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- f) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato;
- g) mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- h) azioni giudiziarie intentate da terzi contro l'Amministrazione per fatti o atti compiuti dal Fornitore nell'esecuzione del servizio;
- i) In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- j) negli altri casi previsti dal presente capitolato.

Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del codice Civile.

21. Recesso

L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R nei casi di:

- a) giusta causa;



**LICEO GINNASIO STATALE
"GIAMBATTISTA VICO"**

C.F. 80026400632 - C. M. NAPC09000V



M.I.U.R.

UNIONE EUROPEA

- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
- c) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dalla Lettera d'invito;
- iii) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- iv) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

In caso di recesso dell'Amministrazione il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Nell'arco della durata contrattuale l'aggiudicazione della fornitura non costituisce per il Fornitore diritto di esclusiva per l'erogazione della fornitura oggetto dell'appalto.

In particolare, ai sensi dell'art. 1 co 13 DL 95/2012, l'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

22. Controversie

In caso di contestazioni o di impossibilità di accordi tra le parti, il foro competente è quello di Napoli.

F.to Il Dirigente
Prof.ssa Maria Clotilde Paisio